

Pubblicato il 09/02/2022

**N. 00794/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06146/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6146 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento n. 387717/2-11 di prot. del 28.4.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a firma

della Commissione, notificato in data 28.4.2021, con cui la Commissione ha ritenuto inidoneo il ricorrente, determinandone la conseguente esclusione dalla procedura, per la presunta mancanza dei requisiti psico-fisici in quanto gli sarebbe stata riscontrata la seguente infermità “-OMISSIS-) – lettera V punto 1) condizione contemplata (sempre secondo la Commissione) quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; della nota di comunicazione e della conseguente esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; di tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per la predetta infermità; delle risultante degli accertamenti psico fisici a cui è stato sottoposto il ricorrente dai quali sarebbe dipeso il giudizio di inidoneità e di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fon-da il giudizio di non idoneità; delle norme tecniche e, ove occorra e per quanto di ragione, della lettera V punto 1 della Direttiva contenuta nel D.M. 4.6.2014 adottato dal ministero della Difesa, unitamente ai relativi allegati, nella parte in cui annovera fra le cause di inidoneità le-OMISSIS-; nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente; ove e per quanto occorra, del bando di concorso, art. 10, comma 6, lett. b), e delle citate direttive laddove interpretate nel senso di ritenere inidoneo anche il candidato che sia stato sottoposto a trattamento chirurgico e sia completamente guarito non riportando limitazioni funzionali o dismorfismi; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo il sig. -OMISSIS- ed ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva e dai successivi esami; della successiva graduatoria di merito del concorso da approvarsi nella parte in cui non contempla l'ammissione del sig. -OMISSIS- pregiudicandone l'utile

colloca-mento dello stesso;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale con ogni statuizione consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 12/11/2021: del decreto prot. n. 164/13-2-2019 CC di prot. del 24 luglio 2021, pubblicato in data 27 luglio 2021, a firma del Comandante Generale Gen. C.A. Teo Luzi, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha definitivamente approvato le graduatorie finali di merito dei candidati partecipati alle riserve di cui all'art. 1, co. 1, lettere b) e c) del bando di concorso, allegate ai verbali n. 98 e 99 del 7 luglio 2021 della Commissione esaminatrice, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi con particolare riferimento alla approvazione definitiva della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito; della graduatoria finale di merito allegata (Lettera "B") al decreto del 24.7.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bandi di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 Carabinieri effettivi; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresi, ove occorra, i suddetti verbali n. 98 e 99 del 7 luglio 2021;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.Considerato che la relazione medica di verifica, depositata in data 19.1.2022 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. 12301 del 29.11.2021, ha attribuito al ricorrente un-OMISSIS-dell'iter concorsuale;

2.Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "de qua";

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Considerato che il ricorrente ha chiesto di poter essere sottoposto alle prove selettive non ancora espletate e di essere ammesso, all'esito di esse, al Corso;

Ritenuto di poter accogliere la precitata istanza, disponendo che la P.A. dovrà sottoporre il ricorrente alle prove selettive non ancora espletate e che dovrà altresì provvedere a tutti i successivi adempimenti, con onere di depositare in giudizio una nota, che attesti l'esito nonché il punteggio attribuito in relazione a tutte le prove del concorso espletate ed il punteggio complessivamente spettante al candidato;

Ritenuto di fissare per il proseguo la camera di consiglio del 30 marzo 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva, disponendo, contestualmente, che la P.A. ammetta il ricorrente a sostenere le prove selettive non ancora espletate e, all'esito, lo ammetta "con riserva" al Corso;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 30 marzo 2022, ore di rito.

Onera parte ricorrente della notifica della presente Ordinanza alla P.A. anche presso la sede reale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.